



# **Comune di Povoletto**

*Provincia di Udine*

## **Regolamento per l'applicazione dell' Addizionale Comunale I.R.P.E.F.**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19 marzo 2020**  
**Sostituisce precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 19 febbraio 2007**

# Sommario

|  |   |
|--|---|
| ART. 1 ISTITUZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF ..... | 3 |
| ART. 2 SOGGETTO ATTIVO .....                                   | 3 |
| ART. 3 SOGGETTI PASSIVI.....                                   | 3 |
| ART. 4 CRITERI DI CALCOLO.....                                 | 3 |
| ART. 5 ALIQUOTE .....  | 3 |
| ART. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO .....                           | 4 |
| ART. 7 ESENZIONI .....   | 4 |
| ART. 9 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE .....                    | 4 |
| ART. 10 EFFICACIA .....  | 4 |

## **art. 1 ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n. 3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **art. 2 SOGGETTO ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Povoletto, ai sensi del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

## **art. 3 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Povoletto, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **art. 4 CRITERI DI CALCOLO**

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **art. 5 ALIQUOTE**

1. L'aliquota per l'annualità 2020 è stabilita nella misura dello 0,6% (zerovirgolaseipercento).
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle norme con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

3. A norma dell'art. 169 della L. 27 dicembre 2006 nr. 296, in caso di mancata approvazione della variazione all'aliquota entro la data fissata da norme statali per la deliberazione dei bilanci di previsione, la stessa si intende prorogata di anno in anno.
4. La predetta aliquota diventa efficace dal momento della sua pubblicazione sul portale dell'Amministrazione finanziaria, [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), ai sensi del Decreto Interministeriale 31 maggio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **art. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **art. 7 ESENZIONI**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per l'anno 2020, non sono previste soglie di esenzione
2. Per gli anni successivi potranno essere stabilite soglie di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali con deliberazione da parte dell'organo competente, entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

#### **art. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile pro tempore dell'Area Economico Finanziaria dell'ente.

#### **art. 9 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

#### **Art. 10 EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2020.